

**La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario interrompe la prescrizione del diritto**

---

**Cassazione civile sez. un. n. 24822/2015**

La citata sentenza dirime una questione di massima sui limiti di operatività del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche del notificante e del destinatario: mentre per la prevalente precedente giurisprudenza la scissione degli effetti per mittente e destinatario si applicava solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali (vedi Cass. Civ. n. 13588/2009, secondo cui la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizione del diritto fatto valere) la pronuncia in oggetto, vertente sulla interruzione del termine di prescrizione di azione revocatoria mediante notifica dell'atto di citazione, nel precisare che *“il creditore deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto, usufruendo del termine prescrizione per intero e non al “netto” dei giorni di ritardo ipoteticamente ascrivibili all'agente notificatore”* e che *“se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato...quindi ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per”* iniziare il giudizio, non che nel termine l'obbligato lo venga a sapere, sancisce il principio secondo cui ove *“il diritto non si può far valere se non con un atto processuale...la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”*, mentre per gli atti negoziali / sostanziali continua ad operare il principio normativo di cui all'art. 1334 c.c., che richiede il recapito all'indirizzo del destinatario.